



COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE

N. 200 DEL 15/10/2021

SERVIZIO: PERSONALE

RESPONSABILE: GARAVAGLIA DR. TIZIANO

OGGETTO: PAGAMENTO AL COMUNE DI VIGLIANO PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL MEDESIMO ENTE A TITOLO DI CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO N. 1 DI PERSONALE CATEGORIA C- AREA POLIZIA MUNICIPALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

L'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;

t'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

in base al parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

"L'utilizzo delle graduatorie è disciplinato da un previo accordo da stipularsi con gli enti Individuati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) enti del comparto Regioni-Autonomie locali con i quali il Comune di Agropoli condivide la gestione di servizi mediante il ricorso alle forme associative di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Unioni dei Comuni e altri Enti aderenti); b) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nella provincia di Salerno; c) enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella provincia di Salerno; d) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nelle altre province della regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli; e) graduatorie di enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli; f) graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sedi nelle province di regioni limitrofe con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli; g) graduatorie di altri enti presenti nel territorio nazionale anche di comparti diversi. A parità di priorità si sceglie la graduatoria più recente, avuto riguardo alla data di approvazione della stessa";

DATO ATTO che la Giunta comunale:

con deliberazione n. 29 del 01/04/2021 ha riapprovato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023 e il piano occupazionale 2021, per renderlo conforme alle indicazioni fornite dall'amministrazione e coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

con lo stesso atto l'Ente ha provveduto, tra l'altro, a determinare la consistenza dei dipendenti in servizio, alla modifica della struttura organizzativa e, conseguentemente, alla rimodulazione della dotazione organica;

con lo stesso atto, infine, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ha attestato che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO PRESO ATTO CHE: – l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

– a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

– a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di

personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

– ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

– secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 541.007,17;

- Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021;

VISTO che:

è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021, ed è stata trasmessa nei termini prescritti la relativa certificazione telematica;

sono stati rispettati gli obblighi di certificazione dei crediti: articolo 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009;

la spesa di personale per l'anno 2021 rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge

n. 296/2006 e s.m.ei., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui al Decreto 17 marzo 2020 resterà compreso anche negli anni successivi nel tetto del 27,6%, quindi della soglia massima prevista per gli enti cd. virtuosi;
è stato effettuato l'adempimento relativo alla trasmissione dei dati relativi al bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto 2020 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015, in forza della quale si è dichiarata l'illegittimità dell'art. 41, comma 2, del d.l. 66/2014 che imponeva, ai fini delle assunzioni, il rispetto dei tempi medi di pagamento;

EVIDENZIATO CHE con la suddetta deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023 e il piano occupazionale 2021 è stata prevista l'assunzione di n. 3 unità di personale per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno per istruttore Amministrativo, cat. "C" , posizione economica "C1" , anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di altri Enti;

ATTESO che:

ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (*Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni*), nel triennio 2019-2021 l'attivazione della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non è più una condizione obbligatoria prima di dare corso a nuove assunzioni ed in ogni caso la lettera del citato articolo 30 fa esplicito riferimento all'attivazione di nuove procedure concorsuali e non ad assunzioni mediante scorrimento di graduatorie;

l'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono comunicare alla struttura regionale di competenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, Varca, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;

CONSIDERATO CHE: IL Comune di Pray ha firmato un accordo con il Comune di Vigliano per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami attualmente in corso di validità, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, orario pieno, di istruttore amministrativo – categoria giuridica c – area polizia municipale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare;

PRESO ATTO CHE: il Comune di Vigliano concedeva la possibilità al Comune di Pray di utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo indeterminato, orario pieno, di Istruttore Amministrativo – categoria giuridica C – Area Polizia Municipale a fronte di un pagamento di €. 500,00 a favore del medesimo Ente, a titolo di contributo spese di gestione della procedura di reclutamento;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02/09/2019 che attribuisce al dr. Garavaglia Tiziano le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 08/06/1990, n. 142 ora art. 107 del D.Lgs 267/200.

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio anno 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2018;

DATO ATTO che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la quota al Comune di Vigliano la quota richiesta per lo scorrimento della graduatoria come di seguito indicato:

IMPEGNO n. 443	– EX	160/2/6	€ 500,00
----------------	------	---------	----------

2. DI DARE MANDATO al servizio finanziario di pagare ai singoli creditori le somme indicate nella tabella, in conto agli impegni ed ai capitoli indicati a fianco di ognuna di esse;

3. DI CONSEGNARE in data odierna copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al punto 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GARAVAGLIA DR. TIZIANO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 200 IN DATA 15/10/2021
DEL SERVIZIO PERSONALE

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, Anagrafe, Tributi e Polizia Municipale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

La sottoscritta Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA
FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: _____